

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1017 del 03/03/2020
Oggetto	DINIEGO DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER UTILIZZO DI FABBRICATO E RELATIVE PERTINENZE. DISPOSIZIONE DI CESSAZIONE DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO E RICHIESTA INDENNIZZI PER CANONI NON CORRISPOSTI COMUNE: ARGENTA (FE) FRAZIONE TRAGHETTO CORSO D'ACQUA: FIUME RENO SPONDA DESTRA RICHIEDENTE: DRAGU NICULINA CODICE PRATICA N. BO19T0042
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1041 del 03/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno tre MARZO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: DINIEGO DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER UTILIZZO DI FABBRICATO E RELATIVE PERTINENZE. DISPOSIZIONE DI CESSAZIONE DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO E RICHIESTA INDENNIZZI PER CANONI NON CORRISPOSTI

COMUNE: ARGENTA (FE) FRAZIONE TRAGHETTO

CORSO D'ACQUA: FIUME RENO SPONDA DESTRA

RICHIEDENTE: DRAGU NICULINA

CODICE PRATICA N. BO19T0042

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

la LR n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;

la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;

la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;

la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

Richiamato il verbale di accertamento di illecito amministrativo n.10 del 18/07/2019 emesso da Arpae AAC Metropolitana a carico di Dragu Niculina nata a Vidra (Romania) il 22/05/1985, C.F. DRGNLN85E62Z129F in cui si accerta:

- l'illecito amministrativo per violazione dell'art.21 comma 1) della L.R.15 aprile 2004 n.7: utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione,
- che il bene demaniale oggetto di richiesta di concessione risulta occupato e utilizzato già alla data del 04/03/2019;

vista l'istanza assunta al Prot.n.PG/2019/64635 del 23/04/2019 pratica n. BO19T0042 da Dragu Niculina nata a Vidra (Romania) il 22/05/1985, C.F. DRGNLN85E62Z129F, con cui viene richiesta la concessione per l'occupazione di fabbricato demaniale e relative pertinenze (area cortiliva e magazzino) sito in destra idraulica del Fiume Reno nell'area antistante il terreno censito al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Argenta (FE) località Traghetto al foglio 65 mappale 44;

considerato che l'istanza di concessione presentata dalla signora Dragu è stata accolta nell'ipotesi di voler regolarizzare da parte della richiedente una situazione di occupazione abusiva di bene demaniale come riscontrata dal Verbale di accertamento di illecito amministrativo di cui ai punti precedenti;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 188 in data 12/06/2019 non sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

Considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale e l'uso effettuato senza titolo è per occupazione di fabbricato demaniale e relative pertinenze, ammissibile a "occupazione di fabbricati demaniali" e "area cortiliva, giardino" ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e delle D.G.R. citate in premessa;

preso atto dell'autorizzazione idraulica del Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna con Determinazione n.2111 del 12/07/2019, acquisita agli atti in data 17/07/2019 con il n.PG/2019/112440 ai sensi del R.D. 523/1904, che è espressa in senso favorevole con prescrizioni;

considerato che la concessione è ubicata all'interno del Sito Natura 2000 Sic-Zps IT4060017 denominata "Po di Primaro e Bacini di Traghetto", e rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

preso atto della valutazione positiva di incidenza rilasciata dal Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna acquisita agli atti in data 27/09/2019 prot.n.PG/2019/149228, in quanto la concessione risulta

compatibile con la corretta gestione del Sito di Rete Natura 2000;

dato atto che, a seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, con comunicazioni prot. n. PG/2019/155974 del 10/10/2019 prot.n.PG/2020/13851 del 29/01/2020 è stata inviata all'istante la richiesta:

1. di sottoscrizione del disciplinare di concessione;
2. di versamento dei seguenti oneri di concessione:
 - l'indennizzo per l'occupazione senza titolo in assenza di domanda di concessione per il periodo gennaio-aprile 2019 (4 mesi) aumentato del 100% ai sensi della D.G.R. 895/2007 e dell'art. 51 della L.R. 24/2009 e s.m.i. pari a € 3.473,63=;
 - il canone annuo pregresso 2019 dovuto successivamente alla presentazione della domanda di concessione per il periodo maggio-dicembre (8 mesi) ai sensi della D.G.R. 895/2007 pari a € 3.473,63=;

per un totale complessivo di € **6.947,25=**

- il deposito cauzionale pari a € **5.210,44=;**

viste le comunicazioni del 14/01/2020 prot. n. PG/2020/5382 con le quali l'istante ha richiesto, per compensare i costi (stimati) di manutenzione già sostenuti a seguito dell'occupazione dell'immobile, la revisione del canone di annuo di concessione a partire dal 2020 e ha dichiarato l'indisponibilità a versare le somme inerenti gli indennizzi e il canone pregresso 2019 e il deposito cauzionale;

Ritenuto di non poter accogliere le richieste di riduzione degli oneri di concessione presentate dal richiedente poiché:

- è obbligo del titolare di concessione versare anticipatamente al rilascio dell'atto gli oneri precedentemente quantificati, comprensivi di indennizzi e canoni pregressi, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004;
- eventuali costi di manutenzione straordinaria dell'immobile demaniale possono essere eventualmente

scomputati dal canone solo se preventivamente comunicati e autorizzati dall'Amministrazione;

Dato atto che con lettera Prot. n.PG/2020/13851 del 29/01/2020 si è provveduto a comunicare al richiedente ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. il diniego della concessione richiesta per i motivi sopra esposti;

Ritenuto di non poter accogliere le osservazioni presentate dal richiedente acquisite agli atti in data 17/02/2020 prot.n. PG/2020/25283, ai sensi dell'art. 10bis della L.241/1990, poiché nelle medesime osservazioni il proponente mantiene l'indisponibilità a versare gli oneri concessori obbligatori da corrispondere antecedentemente il rilascio della concessione;

verificato che è stato effettuato esclusivamente il pagamento delle spese di istruttoria per la presentazione dell'istanza di euro 75,00=;

Ritenuto pertanto che, in riferimento all'istanza di concessione presentata da Dragu Niculina, sussistano tutte le condizioni per:

- Denegare la concessione
- Disporre la cessazione dell'occupazione senza titolo;
- Disporre il recupero delle somme dovute per occupazione del bene senza titolo;

ritenuto che, data l'impossibilità di regolarizzare l'occupazione abusiva tramite il rilascio di concessione, gli importi dei canoni di richiesti per l'anno 2019 debbano essere ricalcolati interamente come indennizzi per occupazione senza titolo, da estendere fino alla data di adozione del presente atto, e che pertanto l'indennizzo dovuto è pari a € **11.974,02=**;

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal tecnico del Servizio all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1. di denegare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, la concessione richiesta con l'istanza Prot.PG/2019/64635 del 23/04/2019 presentata da Dragu Niculina C.F. DRGNLN85E62Z129F (pratica BO19T0042);

2. di disporre a Dragu Niculina entro il termine di **90 giorni** dal ricevimento di questa determinazione la cessazione dell'occupazione dell'immobile demaniale sito in Comune di Argenta (FE) località Traghetto al foglio 65 mappale 44;

3. di disporre il pagamento degli oneri concessori dovuti ovvero: l'indennizzo per l'occupazione senza titolo per il periodo gennaio 2019 - febbraio 2020 aumentato del 100% ai sensi della D.G.R. 895/2007 e dell'art. 51 della L.R. 24/2009 e s.m.i. per un totale complessivo di € **11.974,02=** per uso assimilabile a "occupazione di fabbricati demaniali" e "area cortiliva, giardino", calcolato applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa da versare a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

4. di presentare a **questa amministrazione** entro il termine di **60 giorni** dal ricevimento di questa determinazione copia di attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri di occupazione senza titolo di cui al punto 3);

5. di stabilire che, in caso di mancato pagamento della somma dovuta saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24; fatta salva l'adozione di eventuali e ulteriori provvedimenti a tutela del pubblico interesse;

6. di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza, durante le attività necessarie per la cessazione dell'utenza;

7. di trasmettere il presente atto, in riferimento alle specifiche competenze:

- al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara di ARPAE, territorialmente competente per la gestione delle concessioni demaniali a partire dal 1/1/2020;
- al Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna;
- al Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna, Regione Emilia-Romagna;

8. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i., nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella D.G.R. n. 1621/2013 e 68/2014, il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

9. di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibin;

10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.